



Comune di Gessate

Provincia di Milano
comune.gessate@legalmail.it
Settore Polizia Locale



P607A
M001
Rev1/2009

P.za Municipio 1-20060 Gessate (MI)

Tel. 02.959299.553 - Fax 02.95382853 - e-mail: polizialocale@comune.gessate.mi.it

P.I. 00973680150

Preliminare n. 42 del 21.07.2010

Ordinanza n. 55 del 22/07/2010

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE GARA CICLISTICA DEL 29.08.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTI gli artt. 5 - 6 - 7 - 9 - 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTA la circolare n. 300/A/26784/116/1 diramata dal Ministero dell'Interno;

VISTO il Provvedimento 27 novembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada";

VISTO il Regolamento Regionale 27 marzo 2006 – n. 6;

VISTA la richiesta prot. n. **8219** del **10.06.2010** pervenuta dal **Sig. Fumagalli Roberto - Legale Rapp.te della Associazione Ciclistica Gessate A. S. D. con sede in Gessate, P.za Roma n. 10**, intesa ad ottenere l'autorizzazione/ nulla osta per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata **32° Trofeo Cooperativa Lavoratori Gessatesi** che avrà luogo il giorno **29.08.2010** e che interesserà il territorio di questo Comune;

VERIFICATA la necessità, al fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni indicate in premessa, di adottare opportuni provvedimenti viabilistici;

RITENUTO opportuno provvedere alla disciplina della circolazione stradale lungo il percorso di gara per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Delibera C.C. n. 56 del 21.11.1997 "Approvazione Regolamento sul procedimento amministrativo in attuazione della L. 241/90";

DATO ATTO che con Decreto n. 198 del 01 aprile 2010, il Sindaco ha conferito al Sig. Frigerio Walter le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 a decorrere dal 01.04.2010 e sino al 31.12.2010;

ORDINA

- la sospensione temporanea della circolazione stradale il giorno **29.08.2010** nel tratto di strade comunali interessate.

La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile di "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della sospensione temporanea della circolazione in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente:

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);

- è fatto divieto a tutti i conducenti immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

L'Associazione Ciclistica Gessate A. S. D. con sede in Gessate in P.za Roma n. 10, in persona del Legale Rapp.te Sig. Fumagalli Roberto residente a Gessate in Viale Piave n. 17 è incaricata, a propria cura, dell'organizzazione del servizio d'ordine, sanitario e viabilistico per il regolare svolgimento della manifestazione, nonché della posa della relativa segnaletica stradale qualora necessaria, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle altre norme di leggi e regolamenti in materia.

E' vietato l'uso di vernici indelebili sulla sede stradale o su altre strutture.

xx	E' assicurato il servizio del Personale di Polizia Locale di questo Ente con n. 1 Operatore dalle ore 08.30 sino al termine della gara.
	Non è assicurato il servizio del Personale di Polizia Locale di questo Ente.

DISPONE

La notifica all'Associazione Ciclistica Gessate A. S. D. con sede in Gessate P.za Roma n. 10 in persona del Legale Rapp.te Sig. Fumagalli Roberto residente a Gessate in Viale Piave n. 17.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni sempre dalla pubblicazione dello stesso.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. 30.04.92 n. 285, entro il medesimo termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, in relazione all'apposizione della segnaletica ed alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495.

La presente Ordinanza verrà resa nota mediante la posa della relativa segnaletica qualora ricorrano le circostanze.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre leggi in materia.

La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Provincia di Milano, previo parere favorevole delle Questure, territorialmente interessate, in ordine all'assenza di motivi ostativi per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dalla Residenza Municipale, 21.07.2010

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI POLIZIA LOCALE
F.to Comm. Agg. Frigerio Walter**